05-MAG-2023
da pag. 27 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

E' quanto ha deciso la Corte di giustizia Ue fornendo una interpretazione della disciplina

06901 06901

Beni tolti di mezzo senza rettifica

La distruzione volontaria non impatta sulla detrazione Iva

Franco Ricca

La distruzione volontaria dei beni aziendali inservibili, purché comprovata, non comporta la rettifica della detrazione dell'Iva fruita all'atto dell'acquisto; la normativa nazionale che dispone nel senso della sussistenza di tale obbligo non è conforme alla direttiva. Lo ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 4 maggio 2023, causa C-127/22, sul rinvio pregiudiziale del giudici bulgari.

Oggetto di interpretazione sono le disposizioni degli articoli 184 e 185 della direttiva Iva, in materia di rettifica della detrazione operata inizialmente nel caso in cui si riveli superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto, per effetto del mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'ammontare delle detrazioni, successivamente alla presentazione della dichiarazione. In deroga a tale obbligo, tuttavia, il paragrafo 2, comma 1, dell'art. 185 stabilisce che la rettifica non è richiesta, tra l'altro, in caso di distruzione o perdita dei beni debitamente provate o giustificate.

La prima questione mirava a chiarire, in sostanza, se l'eliminazione di beni dal normale circuito economico dell'impresa e la loro cessione come rifiuti, assoggettata comunque all'Iva, renda obbligatoria la rettifica della detrazione ai sensi delle richiamate disposizioni. Al riguardo, dopo avere illustrato la funzione del meccanismo della rettifica nell'ambito del sistema dell'Iva e richiamato la propria giurisprudenza in materia, la Corte osserva che, nel caso di specie, risulta che i beni sono stati venduti nell'ambito di operazioni imponibili, circostanza che consente il mantenimento del diritto alla detrazione, d'altronde necessario per preservare il principio di neutralità, a nulla rilevando il fatto che la vendita dei beni come rifiuti esuli dall'abituale attività economica del soggetto passivo, come pure il fatto che il valore di realizzo sia ridotto rispetto a quello originario. Infatti, se i beni sono utilizzati comunque nell'ambito di attività economiche soggette all'imposta, il regime della detrazione riguarda tutte queste attività, indipendentemente dallo scopo e dai risultati. Circostanze del genere, quindi, non sono tali da comportare rettifica della detrazione perché non interrompono il rapporto stretto e diretto tra il diritto alla detrazione a monte e l'utilizzazione dei beni a valle.

Un'altra questione mirava a chiarire se lo scarto di un bene che, secondo il soggetto passivo, era divenuto inutilizzabile, seguito dalla sua distruzione volontaria, concretizzi un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni e, in caso affermativo, se tale scarto costituisca una distruzione debitamente provata o giustificata o una perdita debitamente provata o giustificata, ai sensi del citato art. 185, nonostante non si tratti di un evento indipendente dalla volontà dell'interessato, né inevitabile o imprevedibile. In proposito, la Corte ha osservato anzitutto che la distruzione di un bene comporta necessariamente il venir meno di ogni possibilità di utilizzarlo nell'ambito di operazioni soggette ad imposta, concretizzando così un mutamento in via di principio rilevante ai fini della rettifica. Inoltre, mentre la "perdita" del bene è involontaria, la "distruzione" non esclude la volontarietà. Posto che, nella fattispecie, si tratta di "distruzione", per poter applicare il par. 2 dell'art. 185, che, in deroga alla regola generale, esclude l'obbligo della rettifica, è necessario che la circostanza sia debitamente dimostrata o giustificata; a tal fine, inoltre, può essere presa in considerazione soltanto la distruzione di un bene decisa in ragione della perdita oggettiva di utilità di tale bene nell'ambito delle attività economiche abituali del soggetto passivo. Conclusivamente, la disposizione della direttiva va interpretata nel senso che la distruzione volontaria, come pure lo smaltimento, di un bene dell'impresa non comporta un obbligo di rettifica purché sia debitamente provata o giustificata e il bene avesse oggettivamente perso qualsiasi utilità nell'ambito delle attività economiche del soggetto passivo. In simili circostanze, infine, la direttiva non consente agli stati membri di esigere la rettifica della detrazione.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1721 - T.1674

Superficie 42 %